

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

Milano, 14 febbraio 2000

Circolare n. 2/2000

**IL DECRETO LEGISLATIVO 505/99 RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E
CORRETTIVE DEL D. LGS. 461/97**

Il D. lgs. 23 dicembre 1999, n. 505 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 232/L alla "Gazzetta Ufficiale" del 31 dicembre 1999) ha, tra l'altro, apportato modificazioni e correzioni alla disciplina dei redditi di capitale, che già era stata oggetto di riordino ad opera del d. lgs. 461/97.

Gli interventi più rilevanti hanno riguardato:

1. modalità di tassazione degli OICR che investono in partecipazioni qualificate;
2. introduzione della possibilità, in capo ai partecipanti, di riportare in diminuzione il risultato negativo di gestione maturato al momento della cessazione dell'OICR;
3. estensione del regime dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del D. lgs. 239/96 agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari emessi da soggetti non residenti;
4. modifica dei parametri di riferimento di cui all'art. 26 del Dpr 600/73 utilizzati per la verifica della congruità del tasso di rendimento effettivo dei prestiti obbligazionari ai fini dell'applicabilità della ritenuta del 12,5%;
5. coordinamento dei termini e delle modalità di versamento di alcune ritenute ed imposte sostitutive;
6. modalità di determinazione del reddito di capitale in caso di partecipazione ad OICR di diritto estero.

1. Modalità di tassazione degli OICR che investono in partecipazioni qualificate

A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione contenute nell'art. 6 del D. lgs. 58/98 (cosiddetta "Legge Draghi") agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) è consentito, nel rispetto della normativa di vigilanza

emanata dal Ministero del Tesoro¹ e dalla Banca d'Italia², di investire in partecipazioni qualificate con diritto di voto in società quotate e non quotate.

Si è pertanto resa necessaria la predisposizione di un trattamento fiscale in grado di rendere il più neutrale possibile l'investimento diretto in partecipazioni qualificate e quello realizzato tramite OICR (fondi comuni di investimento e Sicav)³.

L'art. 8, comma 1 del D. lgs. 505/99 ha previsto che sulla parte del risultato della gestione maturato in ciascun anno riferibile alle *partecipazioni qualificate* detenute dagli OICR l'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 27% e non nella misura ordinaria del 12,5%.

In sostanza una parte del risultato complessivo della gestione (quella riferibile all'investimento in partecipazioni qualificate) viene "scorporata" per essere assoggettata a tassazione con aliquota del 27%.

Il risultato della gestione parziale attribuibile alle partecipazioni qualificate si determina "*sottraendo dal valore delle partecipazioni qualificate alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei corrispettivi delle cessioni delle predette partecipazioni, il valore delle partecipazioni all'inizio dell'anno ed il costo o valore di acquisto delle partecipazioni aumentato di ogni onere ad esse relativo, con esclusione degli interessi passivi*".

Il comma 2 della medesima disposizione definisce la nozione di partecipazione qualificata, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 27%.

Si considera qualificata la partecipazione con diritto di voto al capitale o al patrimonio di società o enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. *a*) e *d*) del Dpr 917/86⁴ superiore al 10% se i titoli della società partecipata sono negoziati su mercati regolamentati ovvero superiore al 50% nel caso di titoli non negoziati.

Nel computo delle predette aliquote si tiene conto dei diritti, rappresentati o meno da titoli, che consentono di acquisire partecipazioni al capitale o al patrimonio con diritto di voto.

Sono state introdotte espressamente alcune disposizioni di coordinamento con la disciplina tributaria dei fondi comuni in materia di utilizzo del risultato negativo di gestione, di regime impositivo dei proventi, di presentazione delle dichiarazioni e di applicazione delle disposizioni in materia di accertamento, riscossione e sanzioni⁵.

La particolare disciplina della tassazione dell'investimento in partecipazioni qualificate trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2000.

2. Utilizzo del risultato negativo maturato alla cessazione dell'OICR

Con l'art. 4 del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505 sono state introdotte modifiche all'art. 9 della L. 77/83, all'art. 11 della L. 344/93 e all'art. 11 bis del D.L. 512/83. In virtù del rinvio posto dall'art. 14, comma 2 del D.L. 25 gennaio 1992, n. 84 alle

¹ Decreto 24 maggio 1999, n. 228.

² Regolamento Banca d'Italia 20 settembre 1999.

³ Le particolari disposizioni in materia di partecipazioni qualificate trovano applicazione nei confronti degli OICR con meno di 500 partecipanti. La società di gestione o la Sicav, sulla base dei dati e delle notizie in suo possesso, accerta al 31 dicembre di ciascun anno la sussistenza della suddetta condizione. Il superamento del limite ha effetto dal periodo d'imposta successivo.

⁴ Si tratta delle società per azioni e in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato e delle società e degli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

⁵ Trovano dunque applicazione le disposizioni dell'art. 9 commi 2 bis, 3 e 4 della l. 23 marzo 1983, n. 77.

disposizioni dell'art. 9, commi da 2 a 4 della L. 77/83 la disposizione in commento trova applicazione anche nei confronti delle Sicav.

Viene disciplinata l'ipotesi in cui, al momento della cessazione dell'attività da parte di un OICR soggetto ad imposta sostitutiva sul risultato della gestione, si rende impossibile l'utilizzo dell'eventuale risultato negativo secondo le modalità consuete (computo in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi o utilizzo da parte del soggetto gestore in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi dallo stesso gestiti).

In tal caso è stato previsto che il partecipante all'OICR può utilizzare il risultato negativo in diminuzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi con le modalità previste dall'art. 82, comma 4 del Tuir o, nel caso di soggetti che si avvalgono del regime del risparmio amministrato o gestito, rispettivamente dell'art. 6, comma 5 e 7, comma 10 del D. Lgs. 461/97. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo è computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato è maturato⁶.

Il partecipante deve farsi rilasciare un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione.

La disciplina trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2000.

3. Estensione del regime dell'imposta sostitutiva alle obbligazioni estere

La disposizione posta dall'articolo 6 del D. Lgs. 505/99 estende il regime dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del D. lgs. 239/96:

- a) agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli simili emessi da soggetti non residenti;
- b) agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del d.p.r. 601/73⁷ e dei titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 febbraio 1992, indipendentemente dalla scadenza.

Con riferimento a tali proventi non troverà più applicazione la ritenuta d'ingresso di cui all'art. 26 comma 3 del Dpr 600/73, salvo che per la maggiorazione del 20% che resta dovuta nei casi di rimborso anticipato delle obbligazioni e dei titoli con scadenza non inferiore a diciotto mesi⁸.

⁶ Ad esempio se l'OICR ha riportato una perdita, non compensata nei periodi d'imposta successivi, nel periodo d'imposta 1997 questa sarà utilizzabile fino al periodo d'imposta 2001. Una perdita originatasi nel periodo d'imposta 2000, viceversa, sarà utilizzabile fino al periodo d'imposta 2004.

⁷ L'art. 31 del d.p.r. 601/73 è il seguente: *"Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli simili emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per lo esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio"*.

⁸ La ritenuta d'ingresso continua a trovare applicazione per gli interessi e gli altri proventi corrisposti ai titolari di depositi e conti correnti dovuti da soggetti non residenti.

Aliquota

L'imposta si applica nella misura del 12,5% qualora la scadenza dei titoli sia non inferiore a diciotto mesi. Se la scadenza è inferiore ai diciotto mesi i titoli sopra indicati alla lettera a) sono soggetti ad aliquota del 27%, mentre per i titoli di cui alla lettera b) continua a trovare applicazione l'aliquota del 12,5%.

Soggetti passivi

Soggetti passivi dell'imposta sostitutiva sono quelli elencati nell'art. 1 del D. lgs. 239/96, vale a dire:

- persone fisiche;
- società semplici ed associazioni professionali;
- enti non commerciali ed enti pubblici territoriali;
- fondi comuni di investimento immobiliare;
- fondi pensione;
- soggetti esenti da Irpeg.

Nel caso i proventi siano stati conseguiti nell'esercizio d'impresa essi concorrono a formare il reddito d'impresa in deroga all'art. 58, lett. b) del Tuir e l'imposta sostitutiva, operata a titolo di acconto, è successivamente scomputata ai sensi degli articoli 19 e 93 del Dpr 917/86 (Tuir).

Nei confronti delle Sicav e dei fondi comuni mobiliari aperti e chiusi italiani, nonché dei cosiddetti fondi lussemburghesi, l'imposta sostitutiva si applica esclusivamente per i proventi soggetti all'aliquota del 27%; quella del 12,5% non viene applicata in quanto il corrispondente reddito concorre alla formazione del risultato di gestione dell'OICR, soggetto ad imposta sostitutiva con la medesima aliquota.

E' stata altresì integrata la disposizione contenuta nell'art. 7, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 461/97, in modo da escludere dall'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,5% gli interessi e gli altri proventi da titoli emessi da soggetti non residenti. I proventi in questione, infatti, concorrono alla formazione del risultato della gestione individuale di portafoglio.

Al contrario l'imposta sostitutiva, quando prevista nella misura del 27%, si applica altresì agli interessi ed altri proventi pur se maturati nell'ambito del regime del risparmio gestito; in tal caso gli stessi saranno esclusi dalla formazione del risultato della gestione individuale.

Effettuazione della ritenuta

L'imposta sostitutiva è applicata dagli intermediari di cui all'art. 2 comma 2 del D. lgs. 239/96 e cioè:

- banche;
- società di intermediazione mobiliare;

- società fiduciarie;
- agenti di cambio;
- altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, residenti in Italia, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli⁹.

Decorrenza

Le nuove disposizioni avranno effetto dal 1° luglio 2000. L'art. 6, comma 1, lett. f) prevede uno speciale regime transitorio per i titoli depositati a tale data presso gli intermediari. Il regime transitorio è basato su modalità di accredito e di addebito dell'imposta sostitutiva analoghe a quelle applicate per i titoli dei "Grandi emittenti" italiani (meccanismo del conto unico). L'intermediario addebita all'investitore l'imposta sostitutiva corrispondente agli interessi maturati nel periodo di possesso fino al 30 giugno 2000, con contestuale accredito del conto unico per il medesimo importo. Allo stesso tempo il conto unico è addebitato (e l'investitore accreditato) dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata agli interessi maturati fino al 30 giugno 2000 dalla data di inizio di maturazione della cedola in corso, nonché dell'imposta commisurata alla differenza maturata fino alla predetta data tra la somma percepita alla scadenza ed il prezzo di emissione.

4. Modifica dei parametri di cui all'art. 26 del Dpr 600/73

L'art. 2, comma 1, lett. a), numero 1 del D. lgs. 23 dicembre 1999, n. 505 ha modificato i parametri utilizzati per la verifica della congruità del tasso di rendimento effettivo delle obbligazioni e dei titoli simili ai fini dell'applicazione della ritenuta alla fonte nella ridotta misura del 12,5%, anziché in quella del 27%.

Resta fermo che l'aliquota del 12,5% trova applicazione per le obbligazioni ed i titoli simili, con scadenza non inferiore ai diciotto mesi, e per le cambiali finanziarie.

Per le società e gli enti diversi da quelli esercenti attività bancaria¹⁰, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote¹¹, l'aliquota ridotta del 12,5% trova applicazione a condizione che, al momento della emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore:

- al doppio del tasso ufficiale di sconto¹² (Tus) per le obbligazioni ed i titoli simili negoziati in mercati regolamentati di Paesi aderenti all'Unione Europea o collocati mediante offerta al pubblico;
- al tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi¹³ negli altri casi.

⁹ Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento dei titoli si intendono le cessioni e qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporta il mutamento della titolarità giuridica dei titoli.

¹⁰ Per i titoli emessi dalle banche l'aliquota del 12,5% si applica indipendentemente dal rispetto del requisito del tasso "soglia".

¹¹ Anche nei confronti delle società con azioni quotate, come per le banche, l'applicazione dell'aliquota del 12,5% non è subordinata al rispetto di un tasso "soglia".

¹² In precedenza il tasso "soglia" era previsto nella misura del Tus aumentato di due terzi.

L'aumento di un terzo di entrambi i parametri si è reso necessario per adeguare gli stessi all'attuale minor valore assunto dal tasso fissato dalla Banca d'Italia (cosiddetto Tur, tasso ufficiale di riferimento, attualmente pari al 3%, sostitutivo del Tus dopo l'entrata in vigore dell'Euro), sensibilmente inferiore rispetto a quello vigente al momento dell'ultima riscrittura della norma.

I nuovi tassi soglia (rispettivamente il 6% ed il 5%) si applicano agli interessi ed altri proventi divenuti esigibili a decorrere dal 1° luglio 2000.

5. Coordinamento dei termini e delle modalità di versamento di alcune ritenute ed imposte sostitutive

L'art. 7 del D. lgs. 23 dicembre 1999, n. 505 ha attuato un coordinamento relativamente ai termini e alle modalità di versamento di alcune ritenute ed imposte sostitutive, adeguandoli alle disposizioni generali contenute nel D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

In particolare è stato anticipato al giorno 16 febbraio di ogni anno (anziché al 28 febbraio) il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva sul risultato annuale della gestione dell'OICR da parte:

- delle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti (art. 9, L. 23 marzo 1983, n. 77);
- delle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (art. 11, L.14 agosto 1993, n. 344);
- delle società di investimento a capitale variabile (art. 14 D. Lgs. 25 gennaio 1982, n. 84);
- dei soggetti incaricati del collocamento dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare (cosiddetti "lussemburghesi storici") di cui all'art. 11 bis, D.L. 30 settembre 1983, n. 512).

E' stata altresì anticipato al 16 febbraio di ciascun anno (anziché al 28 febbraio) il termine entro il quale gli intermediari autorizzati all'applicazione del regime del risparmio gestito versano l'imposta sostitutiva sui redditi di capitale e diversi relativi a gestioni individuali di portafoglio. In caso di revoca del mandato di gestione il versamento dell'imposta sostitutiva avviene entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è intervenuta la revoca.

Segnaliamo infine che sono stati anticipati al 16 giugno e al 16 ottobre (in precedenza 30 giugno e 30 ottobre) i termini entro cui, ai sensi del D. L. 46/1976, le aziende e gli istituti di credito devono versare in acconto un importo pari annualmente ai nove decimi delle ritenute di cui all'art. 26 del Dpr 600/73, complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.

¹³ In precedenza il tasso "soglia" era previsto nella misura del Tus aumentato di un terzo.

6. Modalità di determinazione del reddito di capitale in caso di partecipazione ad OICR di diritto estero

L'art. 9 del D. lgs. 23 dicembre 1999, n. 505 ha introdotto un'importante integrazione all'art. 42 del Dpr 917/86 (Tuir) in tema di modalità di determinazione del reddito di capitale riveniente dalla partecipazione ad OICR di diritto estero, disciplinati dall'art. 10 *ter* della L. 77/83.

Nel caso di quote o azioni denominate in valuta estera è stato previsto che il reddito di capitale di cui all'art. 41, comma 1, lett. g) del Tuir si determini “*valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati*”.

In precedenza invece lo stesso Ministero delle Finanze aveva precisato¹⁴ che “...l'aver individuato in modo unitario il reddito di capitale quale reddito che viene conseguito in relazione al rapporto di partecipazione all'organismo comporta che la fattispecie impositiva si realizza esclusivamente all'atto della percezione dei relativi proventi così come previsto dal comma 1 dell'art. 42 del Tuir. Quindi in caso di percezione di un provento in valuta estera rileva soltanto il cambio alla data in cui il provento stesso è percepito”.

Il reddito diverso era determinato secondo le disposizioni dell'art. 9, comma 2 del Tuir, convertendo il corrispettivo ed il costo di acquisto della quota rispettivamente al cambio di percezione del corrispettivo ed al cambio del sostenimento del costo.

Esempio:

- Acquisto o sottoscrizione di azioni o quote di un OICR estero al prezzo di 100 FF ed al cambio di 300 £/FF.
- Successiva vendita o riscatto ad un prezzo di 110 FF ed al cambio di 305 £/FF.
- Determinazione del reddito di capitale:

$$\text{FF (110-100)} * 305\text{£/FF} = \text{£ 3050}$$
- Determinazione del reddito diverso:

$$110 \text{ FF} * 305 \text{ £/FF} - 100 \text{ FF} * 300 \text{ FF} - \text{£ 3050} = \text{£ 500}$$
 che alternativamente poteva essere determinato come $100 \text{ FF} * (305-300) \text{ £/FF}$.

Con l'integrazione normativa in commento le eventuali oscillazioni del cambio intervenute fra la data di acquisto o sottoscrizione delle quote o delle azioni e quella di riscatto o di cessione delle stesse, che già rilevavano ai fini dell'imposizione come reddito diverso, sono ora attratte nell'orbita dei redditi di capitale. In questo modo si evita che i differenziali positivi originatisi da una apprezzamento della valuta di denominazione del fondo, in precedenza tassati in via residuale come reddito diverso, possano sfuggire all'imposizione alla fonte.

¹⁴ Circolare n. 165/E del 1998, par. 1.2.2 e Circolare n. 188/E del 16 luglio 1998, Sezione redditi di capitale, risposta n. 1.

Esempio:

Con gli stessi dati dell'esempio precedente il reddito di capitale, secondo la nuova formulazione legislativa, si determina in questo modo:

$$110 \text{ FF} * 305 \text{ £/FF} - 100 \text{ FF} * 300 \text{ £/FF} = \text{£ } 3550$$

La disposizione ha inoltre l'effetto di semplificare il compito degli intermediari in sede di determinazione della base imponibile e di attuazione del prelievo alla fonte sul reddito di capitale¹⁵. Ne risulta che le fattispecie che possono dare origine ad un reddito diverso sono state sensibilmente ridotte.

La disposizione si applica ai redditi capitale che diverranno esigibili dopo il 1° luglio 2000.

¹⁵ Al momento della percezione di redditi di capitale rivenienti da un OICR di diritto estero il soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni applica, in qualità di sostituto, una ritenuta alla fonte del 12,5%. La ritenuta è a titolo di imposta o di acconto a seconda del tipo di soggetto percettore ed a seconda della natura dell'OICR (armonizzato o non armonizzato) e del collocamento o meno delle quote in Italia.